



**Area: Funzioni Fondamentali Settore: Ambiente e Pianificazione
Territoriale C.d.R.: Ecologia e Ambiente Servizio: Amministrativo
Ecologia Unità Operativa: Valutazione Impatto Ambientale Ufficio:
Procedimenti di V.I.A.**

DECRETO DEL PRESIDENTE

**Decreto n. 28 del 19/02/2019
Protocollo n. 10038 del 19/02/2019**

Treviso, 19/02/2019

**Oggetto: BETON CANDEO S.R.L
IMPIANTO RECUPERO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI A NERVESA DELLA
BATTAGLIA (TV). RIESAME DGP N. 406/2015 PROT. 116925 VIA E
AUTORIZZAZIONE ART. 23 E 208 D.LGS. 152/2006.**

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Richiamata la Delibera di Giunta Provinciale n. 406 prot. n. 116925/2015 con la quale è stato adottato, ai sensi degli artt. 23 e 208 del D.Lgs. 152/2006, il provvedimento di valutazione impatto ambientale e autorizzazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi, in località Bidasio a Nervesa della Battaglia (TV), presentato il 9/10/2014 (prot. prov. n. 108385 del 13/10/2014) dalla ditta Beton Candeco S.r.l.

Atteso che:

- in data 4/12/2018 (prot. Prov. n. 99617) la ditta BETON CANDEO SRL, con sede legale in via Del Santo, 204 a Limena (PD), ha presentato istanza di riesame del provvedimento sopra richiamato, ai sensi della DGRV 1021/2016 e degli artt. 23 della L.R. 3/2000 e 208 del D.Lgs. 152/2006;
- in data 12/12/2018 (prot. Prov. n. 102185) e in data 18/01/2019 (prot. Prov. n. 3605) la ditta ha consegnato documentazione integrativa volontaria;
- il Comitato tecnico provinciale VIA, nella seduta del 31/01/2019:
 - preso atto della documentazione presentata in data 4/12/2018 (prot. Prov. n. 99617) e delle sue successive integrazioni;
 - atteso che a seguito della pubblicazione nel sito WEB provinciale non sono pervenute osservazioni;
 - considerate le modifiche del progetto dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi inerti di cui all'oggetto e le interazioni di queste con il quadro di riferimento ambientale sul quale fu espresso parere favorevole con DGP 406/2015, dopo esauriente discussione, ha concluso l'istruttoria, esprimendo parere





favorevole in ordine alla compatibilità ambientale e alla incidenza ambientale (VINCA) del progetto modificato in quanto non ha ravvisato ulteriori criticità derivanti dalla modifica proposta in riferimento al progetto già esaminato e, pertanto, ha riconfermato le valutazioni e le prescrizioni indicate nelle "conclusioni" del parere già reso in data 3/11/2015, integrandole con le prescrizioni indicate nelle "conclusioni" del parere allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;

- la Conferenza dei Servizi prevista dall'art. 14 e seguenti della L. 241/1990, nella seduta del 31 gennaio 2019, prendendo atto:
- del parere favorevole in ordine alla compatibilità ambientale e alla incidenza ambientale (VINCA) sopra menzionato;
 - del parere favorevole dell'ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso;
 - del parere favorevole del Comune di Nervesa;
 - del parere favorevole del Consorzio di Bonifica Piave (prot. Prov. n. 2477 del 14/01/2019);
 - del parere favorevole dell'ULSS 2 Marca Trevigiana (prot. Prov. n. 3983 del 21/01/2019);
 - della relazione istruttoria dei responsabili degli uffici provinciali competenti all'Autorizzazione unica dell'impianto di recupero e delle relative prescrizioni, allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;
- ha concluso i lavori, esprimendo parere favorevole in ordine all'Autorizzazione del progetto di realizzazione, così come modificato, dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi inerti da ubicarsi in comune di Nervesa delle Battaglia.

Tutto ciò premesso,

Visti l'art. 23, 26 e l'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

Considerato che, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006, il giudizio di compatibilità ambientale è integrato nel provvedimento di approvazione del progetto;

Visto l'art. 6 della L.R. 21/01/2000, n. 3, a norma del quale compete alle Province del Veneto l'approvazione dei progetti e loro eventuali modifiche relative ad impianti per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi;

Visto il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015;

Atteso che la modifica all'impianto è assentibile in riferimento al citato

Decreto n. 28 del 19/02/2019 pag. 2/7





Piano Regionale di Gestione dei rifiuti urbani e speciali;

Preso atto che la precedente richiesta di autorizzazione presentata da Beton Candeo S.r.l. ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 il 9/10/2014 (prot. prov. n. 108385 del 13/10/2014), era comprensiva della richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Visti l'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e l'art. 24, comma 2 della L.R. 3/2000, secondo i quali l'approvazione dei progetti di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti da parte dell'organo individuato sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori, costituendo autorizzazione unica e, pertanto, anche titolo edilizio per la realizzazione delle opere riguardanti il sistema di gestione delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale in progetto nonché autorizzazione alla gestione dell'impianto di recupero, alle emissioni in atmosfera e allo scarico;

Dato atto che il Comune ha chiesto espressamente che il titolo edilizio per la rimanente realizzazione delle opere, come da progetto approvato, venga assoggettato a specifica procedura di SCIA presso l'Amministrazione comunale;

Considerato che il Consorzio di Bonifica ha espresso parere tecnico favorevole, con prescrizioni, demandando l'autorizzazione di propria competenza alla presentazione del progetto esecutivo per quanto concerne le interferenze con le strutture idrauliche consortili e ribadendo tale parere con nota prot. Prov. n. 2477 del 14/01/2019;

Ritenuto, pertanto, che il presente provvedimento non possa sostituire quanto di competenza del Consorzio di Bonifica;

Vista la D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, in materia di garanzie finanziarie;

Dato atto che agli atti di questa Amministrazione è presente la polizza fidejussoria n. CTIT1601868 della China Tiping, come richiesta dal punto 9 della DGP 406/2015 con decorrenza dal 15/02/2016 sino al 15/11/2019, mentre il termine per escutere la stessa è il 15/11/2021;

Considerato che la sopra richiamata polizza fidejussoria è stata prestata al fine di garantire il ripristino dell'area qualora i lavori di





realizzazione dell'impianto fossero stati iniziati ma non portati a termine;

Ritenuto pertanto che la scadenza della polizza fidejussoria n. CTIT1601868 della China Taiping debba essere prorogata al 26/08/2020 e la validità per l'escussione sino al 26/8/2022;

Vista la nota pervenuta il 01/02/2018, assunta al prot. n. 6566 del 04/02/2019, nella quale la ditta chiede di poter demandare la proroga della fidejussione alla data di scadenza della stessa;

RITENUTO di non poter dar seguito alla richiesta della ditta per non rischiare di avere possibili periodi non garantiti;

Vista la nota prot. Prov. n. 4717 del 24/01/2019 con la quale la Regione Veneto ha attestato lo stralcio delle aree in cui insiste il progetto in parola dal perimetro del sito estrattivo denominato S. Agostino, come avvenuto con D.D.R. n.17 del 05/02/2016;

Visto l'art. 39, comma 1, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, il quale riconduce le acque meteoriche di dilavamento delle superfici scoperte di qualsiasi estensione, facenti parte delle tipologie di insediamenti elencate in Allegato F, ove vi sia la presenza di: depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall'azione degli agenti atmosferici, lavorazioni e/o ogni altra attività o circostanza, dalle quali può derivare il rilascio di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente oltre le acque di prima pioggia ad acque reflue, soggette ad autorizzazione allo scarico ai sensi della vigente normativa;

Ritenuto, pertanto, il progetto presentato dalla ditta conforme alle prescrizioni previste dall'articolo 39 del PTA;

Preso atto, dalla documentazione progettuale presentata, che presso l'area non sono presenti un sistema fognario o un corpo idrico superficiale a cui indirizzare le acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabilizzate dello stabilimento, per oggettive difficoltà tecniche;

Ritenuto, pertanto, di poter concedere la deroga al divieto di scarico sul suolo, prevista dall'articolo 103 del D.Lgs. 152/2006 e riproposta all'art. 30, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;

Considerato che, per il recapito sul suolo, ai sensi del punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 per le sostanze





definite "idrocarburi di origine petrolifera persistenti" vige il divieto di scarico;

Ritenuto, pertanto, di imporre la verifica dell'assenza di detti parametri considerati affini alle sostanze potenzialmente presenti nello scarico della ditta, mediante le metodiche di cui alle norme UNI-EN-ISO 9377-2 + EPA 5021A + EPA 8260C;

Richiamate le istruttorie condotte dagli uffici provinciali competenti;

Ritenuto di fare proprio il parere del Comitato tecnico provinciale VIA nella seduta del 31/01/2019 in merito alla modifica proposta dalla Ditta;

Visto il Piano di utilizzo delle terre da scavo che conferma, con modifiche trascurabili e in riduzione, quanto già autorizzato;

Visti gli artt. 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";

Considerato che, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006, il giudizio di compatibilità ambientale è integrato nel provvedimento di approvazione del progetto;

Vista la L.R. 21.01.2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti", art. 6, a norma del quale compete alle province del Veneto l'approvazione dei progetti relativi a impianti per il recupero di rifiuti speciali, individuati all'allegato C al D.Lgs. n. 22/1997, ad eccezione di quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettera f), numero 2;

Visto il D.Lgs. n. 152/2006;

Visto il D.P.R. 357 del 8/09/1997;

Visti la L.R. 33/1985, il PTA/2009 come modificato dalla DGR n. 842 del 15.05.2012 e da DGR 1534 del 3.11.2015, la deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4/02/1977;

Visto il D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia);

Vista la L. 241/1990;

Vista la L.R. 4/2016 e le disposizioni regionali correlate tra le quali si richiama in particolare la DGRV 1021/2016;





DATO ATTO che il presente provvedimento è di competenza del Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 1, comma 55, Legge n. 56/2014;

RICHIAMATO per quanto compatibile il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore competente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come risulta dall'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che non è richiesto il parere contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTA l'attestazione del Segretario Generale di conformità alla Legge, allo Statuto e ai Regolamenti,

DECRETA

- 1) di fare proprio il parere espresso dal Comitato tecnico provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale nella seduta del 31/01/2019, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;
- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006, il riesame della Delibera di Giunta Provinciale n. 406 prot. 116925/2015 di valutazione impatto ambientale e incidenza ambientale del progetto di "Impianto recupero rifiuti inerti non pericolosi" in comune di Nervesa della Battaglia (TV), con le prescrizioni espresse nel paragrafo "conclusioni" del parere del Comitato tecnico provinciale VIA del 31/01/2019;
- 3) di approvare la modifica del progetto dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi inerti, da ubicarsi nel comune di Nervesa della Battaglia, relativo all'istanza presentata dalla ditta Beton Candeo S.r.l., acquisita il 4/12/2018 (prot. Prov. n. 99617) e integrata il 12/12/2018 (prot. Prov. n. 102185) e in data 18/01/2019 (prot. Prov. n. 3605);
- 4) di approvare il piano di utilizzo delle terre da scavo come modificato nella documentazione allegata all'istanza di riesame;
- 5) i termini per la conclusione della realizzazione dell'impianto e la messa in esercizio, di cui al punto 6 della D.G.P. 406 del 14/12/2015, sono prorogati al 31/10/2019;





- 6) la ditta entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento deve produrre appendice, alla polizza fidejussoria n. CTIT1601868 della China Taiping, di recepimento dell'atto in questione e di proroga:
- della data di scadenza al 26/08/2020,
 - della data di validità per l'escussione al 26/08/2022;
- 7) rimane valido quant'altro prescritto nella D.G.P. n. 406 del 14/12/2015, non in contrasto con il presente provvedimento;
- 8) il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, all'A.R.P.A.V. di Treviso, al Comune di Nervesa della Battaglia, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti dell'A.R.P.A.V. e va affisso all'albo della Provincia e a quello del Comune.

IL PRESIDENTE
MARCON STEFANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)





PROVINCIA DI TREVISO
PARERE COMITATO TECNICO PROVINCIALE VIA
(L.R. 18/2/2016 n. 4 - D.Lgs. 3/4/2006 n. 152)

SEDUTA DEL 31 GENNAIO 2019

Oggetto: Impianto recupero rifiuti inerti non pericolosi, in località Bidasio
Proponente: **BETON CANDEO S.r.l**
Comuni di localizzazione: Nervesa della Battaglia (TV)
RIESAME DGP n. 406 del 14/12/2015 prot. 116925 Provvedimento di VIA e di autorizzazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 10/99 - art. 23 e 208 D.Lgs. 152/2006

IL PROCEDIMENTO:

In data 4/12/2018 (prot. Prov. n.ro 99617) la ditta **BETON CANDEO S.r.l.**, con sede in Via del Santo n. 204, Limena (PD), ha presentato domanda di Riesame della Delibera di Giunta Provinciale n. 406 del 14/12/2015 prot. 116925 "Provvedimento congiunto di VIA e autorizzazione", relativa al progetto di "Impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi" in località Bidasio, in comune di Nervesa della Battaglia.

A seguito della pubblicazione non sono pervenute osservazioni.

Con le note prot. Prov. n.ro 102185 del 12/12/2018 e prot. Prov. n. 3605 del 18/01/2019 è pervenuta la documentazione integrativa volontaria.

PREMESSA

Con provvedimento della Provincia DPG n. 406 del 14/12/2015 è stato autorizzato il progetto di costruzione dell'impianto di recupero di rifiuti inerti nell'area ubicata in località Bidasio nel Comune di Nervesa della Battaglia (TV), situato alla profondità di imposta di circa - 20 metri rispetto al piano campagna.

Per la realizzazione del succitato impianto di recupero era prevista l'escavazione e la preparazione del piano di imposta dell'impianto, come disciplinato dal Piano di utilizzo ai sensi del D.M. n.161 del 10/08/2012 che prevedeva un ammontare complessivo di materiale scavato di 533.327 m³.

Come evidenziato nelle conclusioni della relazione illustrativa del Progetto del riesame, a seguito del perdurare della crisi del settore edilizio, con stagnazione della richiesta da parte del mercato di aggregati lapidei, le attività previste nel progetto approvato con DGP N. 406 del 14/12/2015 hanno avuto un allungamento dei tempi. La Ditta Beton Candeco S.r.l., che intende raggiungere l'obiettivo di costruire e avviare l'impianto di recupero di rifiuti inerti, propone un riesame del progetto volto alla riduzione dei tempi di preparazione della sede di imposta dell'impianto mediante la riduzione del volume di scavo e all'anticipo dei tempi di completamento dell'impianto di recupero di rifiuti inerti. In relazione alle modifiche presentate e agli interventi proposti si ottengono migliorie sotto l'aspetto ambientale, in particolare:

- anticipo dei tempi di completamento dell'impianto con beneficio per l'ambiente dovuto al recupero di rifiuti inerti non pericolosi e loro utilizzo nelle costruzioni stradali in sostituzione dei materiali di cava (riduzione dei rifiuti inerti dall'ambiente e diminuzione delle escavazione di fiumi e aree naturali);
- riduzione delle emissioni sonore e delle polveri nei lati prospicienti ai fabbricati esistenti, mediante la costruzione di due arginature in terra;
- aumento del bacino di invaso con ripercussioni ampiamente positive sull'invarianza idraulica del sito; rimane confermata la Valutazione di Compatibilità Idraulica.



Tutti gli altri aspetti analizzati nella Valutazione di Impatto Ambientale e nel progetto autorizzato con DGP N. 406 del 14/12/2015 rimangono invariati.

OGGETTO DELLA MODIFICA:

La ditta proponente presenta l'istanza di riesame del progetto, ai sensi della D.G.R.V- 1021 del 29 giugno 2016 con le motivazioni descritte brevemente in premessa, che consiste in:

1. riduzione della profondità del piano di imposta del costruendo nuovo impianto di recupero di circa 0,75 metri medi, con conseguente diminuzione dei volumi di scavo (-16.500 m³) e dei tempi di realizzazione dello stesso, compressi in 6,5 mesi;
2. adeguamento delle pendenze e del piano di imposta del costruendo nuovo impianto di recupero in direzione del lato NO dove è posizionato il sistema di depurazione e la stazione di educazione delle acque di prima e seconda pioggia, favorendo quindi il loro compluvio verso lo stesso punto di raccolta;
3. aumento del bacino d'invaso conseguente all'allargamento della fascia perimetrale, tra il piede della scarpata ed il perimetro dell'area impianto. La superficie dell'impianto rimane come da progetto approvato, mentre in conseguenza della riduzione della profondità di imposta dell'impianto, si ottiene un allargamento della fascia perimetrale. Ciò comporta un aumento del bacino d'invaso, in quanto la canaletta perimetrale, passa da 1,5 m di larghezza ed una sezione di 1 m² a una larghezza 2,7 m ed una sezione di 2,4 m² garantendo maggior raccolta e deflusso delle acque di prima e seconda pioggia. Il volume del bacino d'invaso autorizzato di 620 m³ diventa conseguentemente di circa 1.900 m³ garantendo ulteriormente la soddisfazione dei requisiti descritti nella relazione di Compatibilità Idraulica.

Impatti delle modifiche

Gli strumenti urbanistici e di pianificazione che interessano l'area in oggetto non sono stati oggetto di varianti o adeguamenti, pertanto permane lo stato programmatico già analizzato all'interno del SIA di cui all'autorizzato progetto di costruzione dell'impianto

RUMORE

La relazione di valutazione di impatto acustico allegata all'autorizzato progetto di costruzione dell'impianto è stata integrata con una nuova valutazione previsionale di Impatto Acustico.

La relazione conferma che a seguito delle modifiche apportate è garantita per tutti i ricettori rilevati emissioni sonore sempre inferiori a 50 dB(A), condizione per cui non si applica il criterio differenziale.

DIFFUSIONE POLVERI

Pur mantenendo tutti gli accorgimenti previsti nell'autorizzazione del 2015, in particolare irrigatori per inumidire i materiali e le aree, modalità operative di gestione dell'impianto, ecc., la costruzione delle arginature perimetrali lungo il fronte con presenza di fabbricati artigianali e produttivi aumenta la mitigazione costituendo una barriera alla diffusione delle eventuali polveri rialzate in periodi ventosi.

SCARICHI E COMPATIBILITA' IDRAULICA

E' confermata l'invarianza idraulica del progetto approvato, poiché le superfici dell'impianto non variano a seguito del progetto del riesame. A maggior cautela, la riduzione della profondità di imposta consente un aumento del bacino d'invaso che da un volume autorizzato di 620 m³ passa a circa 1.900 m³ garantendo ulteriormente il principio dell'invarianza idraulica.

La modifica delle quote d'imposta consente anche di incrementare le pendenze della piattaforma dell'impianto verso l'angolo O, punto di raccolta delle acque di prima e seconda pioggia in modo tale da convogliarle più agevolmente.

CONSIDERAZIONI

1. il dislivello complessivo tra la quota sommitale dell'arginatura di progetto e il piano di imposta dell'area dell'impianto in valori assoluti si incrementa;



2. l'adeguamento delle pendenze e del piano di imposta del nuovo impianto di recupero favorisce il compluvio delle acque di scorrimento verso il punto di raccolta;
3. è previsto un aumento del bacino d'invaso;
4. non si rilevano rilevanti modifiche alla gestione della diffusione delle polveri;
5. è confermata l'invarianza idraulica;
6. il Piano di utilizzo delle terre da scavo conferma, con modifiche trascurabili e in riduzione, quanto già autorizzato.

PARERE:

Il Comitato Tecnico Provinciale VIA nella seduta del 31 gennaio 2019, ha valutato gli elaborati agli atti e le problematiche connesse alla realizzazione della modifica del progetto già valutato, non rilevando ulteriori impatti negativi e significativi sui vari aspetti ambientali e conseguentemente, dopo esauriente discussione, ha ritenuto di confermare la compatibilità ambientale del progetto di cui all'oggetto con le prescrizioni riportate nelle "Conclusioni".

CONCLUSIONI

Sulla base degli elaborati dell'istanza di riesame, sulle considerazioni sviluppate e sopra riportate per la richiesta di variante del progetto presentato dalla ditta Beton Candeo s.r.l., si esprime parere favorevole confermando e ribadendo le prescrizioni che erano presenti nel precedente parere (DGP n. 406 del 14/12/2015 prot. Prov. n. 116925) integrate con le seguenti prescrizioni:

1. l'argine superiore sia traslato in allontanamento dal ciglio di almeno 3,00 ml in modo da permettere la manutenzione della scarpata;
2. il fosso previsto attorno all'impianto, ai piedi della scarpata, sia realizzato con pendenza delle scarpate non inferiori a 1:1 e prevedendo una fascia piana di almeno 50 cm ai lati.

Treviso, 31 gennaio 2019

IL PRESIDENTE DEL
COMITATO TECNICO VIA
Carlo Rapicavoli





Attestazione di Legittimità


Oggetto: BETON CANDEO S.R.L IMPIANTO RECUPERO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI A NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV) RIESAME DGP N. 406//2015 PROT. 116925 VIA E AUTORIZZAZIONE ART. 23 E 208 D.LGS. 152/2006.

Si attesta la conformità dell'atto alla Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Treviso li, 18/02/2019

Il Segretario Generale
(BATTAGLIA AGOSTINO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)





Parere di Regolarità Tecnica

Procedimenti di V.I.A.

Oggetto: BETON CANDEO S.R.L IMPIANTO RECUPERO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI A NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV) RIESAME DGP N. 406//2015 PROT. 116925 VIA E AUTORIZZAZIONE ART. 23 E 208 D.LGS. 152/2006.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche.

Treviso li, 18/02/2019

Il Dirigente
(BUSONI SIMONE)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)





PROVINCIA DI TREVISO

Settore Segreteria Generale
Relazione di Pubblicazione

Decreto N. 28 del 19/02/2019

Ufficio Procedimenti di V.I.A.

Oggetto: BETON CANDEO S.R.L IMPIANTO RECUPERO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI A NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV) RIESAME DGP N. 406//2015 PROT. 116925 VIA E AUTORIZZAZIONE ART. 23 E 208 D.LGS. 152/2006..

Si attesta che il presente atto è stato oggi pubblicato all'Albo Pretorio online.

Treviso li, 20/02/2019

Sottoscritta
(MATTIUZZO MIRIAM)
con firma digitale